



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Settore 2 -Area P.O.**

N. 989 DEL 27/12/2013

CONVENZIONE REP. N. 19.501/2002 PER INSTALLAZIONE APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE DELLA SOCIETA' "HEG" S.P.A. IN VIA QUARTO - MODIFICA E INTEGRAZIONE - APPROVAZIONE

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2**

SERVIZIO
DIREZIONE TECNICA 2 - AMBIENTE- SICUREZZA- QUALITA'- PROTEZIONE CIVILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Rastelli

ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2

DIREZIONE TECNICA 2 - AMBIENTE-
SICUREZZA- QUALITA'- PROTEZIONE
CIVILE

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO CONTRATTI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

Cattolica, li 02/01/2014

L'addetto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

-con Contratto Rep. n. 19.501 del 30/09/2002, registrato a Rimini il 03/10/2002 al n. 1721, mod. II, in atti, il Comune di Cattolica concedeva alla società "H3G" S.p.A., con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI), Via Leonardo da Vinci n. 1, partita I.V.A. N° [13378520152](#), operante nel settore della telefonia mobile, l'uso e l'utilizzo di una porzione di terreno in Via Quarto, distinta nel N.C.T. al foglio 4, particella n. 615 parte, per complessivi mq. 80 circa, per la durata di anni 15 (quindici), per un canone di Euro 17.043,07 (diciassettemilaquarantatre/07) annuo, per l'installazione di apparati di telecomunicazioni;

-tale Contratto, in data 26/09/2008 è stato integrato con apposita scrittura privata, in atti, al fine di consentire alla Condittrice la facoltà di cedere il contratto e/o sublocare anche parzialmente a terzi l'anzidetta area locata riconoscendo, eventualmente un canone aggiuntivo di € 5.000,00 al Comune locatore;

Considerato che con nota prot. n. 28198 del 10/09/2013, in atti, la società Condittrice richiedeva l'apertura di una trattativa finalizzata ad ottenere una riduzione del 50% del sopracitato canone annuo, nonché una modifica del termine di scadenza contrattuale rideterminandolo in 9 (nove) anni a decorrere dal 1 gennaio 2014;

Preso atto che tale richiesta è motivata da una diversa valutazione della politica aziendale adottata dalla società con necessità di razionalizzare e contenere i costi degli impianti in essere avviando, conseguentemente, un importante piano di riduzione dei propri siti;

Valutato che l'alternativa alla ridefinizione contrattuale proposta potrebbe essere l'interruzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 3 e conseguenziale perdita secca del canone;

Atteso che a seguito di trattative intercorse tra le "Parti" è stato raggiunto un accordo sulla base del quale, ferme restando tutte le clausole contrattuali già attive con la sopracitata Convenzione Rep. n. 19501/2002, si modificano esclusivamente gli artt. 3 (Durata) e 4 (Canone), mentre viene aggiunto l'art. 13 (Cessione del contratto e sublocazione area locata), peraltro già configurata nella sopracitata scrittura privata del 26/09/2008 che, quindi, viene totalmente a decadere restando priva di ogni effetto;

Visto che le anzidette modifiche prevedono una nuova durata di 9 anni a decorrere dal 1 gennaio 2014, con un canone annuo di € 12.000,00 da versare in due rate semestrali anticipate di pari importo da aggiornare annualmente in misura pari al 75% dell'ISTAT riferita al mese di Novembre dell'anno precedente con presentazione di specifica garanzia fidejussoria di € 12.000,00 per tutta la durata novennale del contratto;

Visto e richiamato il parere favorevole espresso in merito a quanto sopra dalla G. C. nella seduta del 23 ottobre 2013;

Vista, altresì, la bozza dell'addendum al sopracitato contratto Rep. n. 19501/2002 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Evidenziato che, in particolare, il canone sarà versato in 2 (due) rate semestrali anticipate, di pari importo (€ 6.000,00);

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 31 luglio 2013 i.e., con la quale si è provveduto all'approvazione del "Piano Esecutivo di Gestione 2013" ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di accettare la richiesta di modifica e integrazione del Contratto di locazione Rep. n. 19.501 del 30/09/2002, in atti, presentata dalla società "H3G" S.p.A., con sede legale a Trezzano sul Naviglio (MI) - Via Leonardo da Vinci n. 1, partita I.V.A. N° [13378520152](#), operante nel settore della telefonia mobile, in merito all'uso e l'utilizzo di una porzione di terreno comunale sita in Via Quarto, distinta nel N.C.T. al foglio 4, particella n. 615 parte, per complessivi e presunti mq. 80, inerente l'installazione di apparati di telecomunicazioni;

- di dare quindi atto che l'anzidetto contratto Rep. n. 19501/2002, ferme restando tutte le clausole contrattuali già disciplinate, viene modificato ed integrato come segue:

-(art. 3) durata: anni 9 (nove) a far data dal 1 gennaio 2014;

-(art. 4) canone: canone annuo di € 12.000,00 da versare in due rate semestrali anticipate di pari importo da aggiornare annualmente in misura pari al 75% dell'ISTAT riferita al mese di Novembre dell'anno precedente, con presentazione di specifica garanzia fidejussoria di € 12.000,00 per tutta la durata novennale del contratto, quindi sino al 31 dicembre 2022;

-(art. 13) cessione del contratto e sublocazione area locata: parte locatrice consente alla conduttrice la facoltà di cedere il contratto e/o sublocare anche parzialmente a terzi l'anzidetta area locata riconoscendo, eventualmente un canone aggiuntivo di € 5.000,00 per ogni gestore, al Comune locatore;

- di dare pertanto atto che, per effetto del suindicato art. 13, la scrittura privata del

26/09/2008, citata in premessa, deve intendersi definitivamente risolta e priva di ogni effetto tra le "Parti" a decorrere dal 01/01/2014;

- di approvare quindi la bozza dell'addendum al sopracitato contratto Rep. n. 19501/2002, che contiene le modifiche e le integrazioni di cui sopra e che, allegata al presente atto, né costituisce parte integrante e sostanziale;

- di ribadire che ai sensi dell'art. 10 di contratto (non oggetto di modifica), le spese di registrazione del sopracitato "addendum" sono a totale carico della società "H3G" S.p.A., come sopra identificata;

- di individuare nella persona del sottoscritto Ing. Stefano Rastelli, posizione organizzativa del settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Il Responsabile del Servizio
Stefano Rastelli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 27/12/2013

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
Pierpaolo Deluigi